DOMANDE D & R RISPOSTE

23 dicembre 2018

Quali soggetti possono beneficiare del saldo e stralcio? Le sole persone fisiche.

Quali sono le somme interessate dalla procedura di stralcio?

Si tratta degli importi affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2017, derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni Irpef e Iva, nonché dei contributi non versati alle casse professionali e alla gestione separata Inps per i lavoratori autonomi. Sono azzerati i ruoli non oltre 1.000 euro, affidati entro il 31 dicembre 2010.

- Come si prova lo stato di difficoltà economica?
- Occorre avere un modello Isee con valore non superiore a 20mila euro.
- In cosa consiste lo stralcio?
- Oltre all'azzeramento di sanzioni e interessi di mora, si ha diritto a una sensibile riduzione degli importi affidati all'agente della riscossione a titolo di sorte capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo
- A quanto ammonta l'abbattimento?
- Gli sconti sono scaglionati in funzione dei valori Isee: fino a 8.500 euro, si paga il 16% dell'importo affidato, per Isee non superiore a 12.500 euro, si paga il 20% e per Isee tra 12.500 e 20mila euro, si paga il 35%.
- Come si chiede lo stralcio?
- Presentando istanza all'agente della riscossione entro il 30 aprile 2019 In quanto tempo si versano gli importi dovuti?
- In una unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure con la seguente dilazione: il 35%, entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15%, entro il 31 luglio 2020, il 15%, entro il 31 marzo 2021 e il residuo 15% entro la fine di luglio 2021.
- Sono applicati gli interessi annui del 2%.
- Come si calcolano le somme derivanti dallo stralcio?

Il calcolo è effettuato dall'agente della riscossione che trasmette apposita comunicazione entro il 31 ottobre 2019.

Possono essere condonate anche le partite oggetto delle precedenti procedure di rottamazione?

Si, possono essere incluse nella definizione sia le partite indicate nella procedura di cui all'art. 6, Dl 193/16, sia quelle oggetto della definizione di cui all'art. 1, Dl 148/17, qualora, per qualsiasi motivo, la rottamazione non fosse stata perfezionata. Le somme pagate a tale titolo, tuttavia, non sono in alcun caso restituibili ma di esse si tiene conto ai fini dello stralcio.

Sono controllate le domande dei debitori?

Si, è previsto che a tale fine cooperino Entrate, Gdf e agente della riscossione. Qualora si ravvisino irregolarità nella domanda presentata dal debitore, potrà essere richiesta della documentazione integrativa da presentare entro 20 giorni.

a cura di Luigi Lovecchio